

000283 | 18/09/2015
CAL_MARCHE | A



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002240-18/09/2015-SC_MAR-T71-P

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Macerata Feltria - Vs. nota prot. n. 249 del
28.07.2015.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 178/2015/PAR approvata nell'adunanza
del 17 settembre 2015 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA





Deliberazione n. 178 /2015/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nella Camera di consiglio del 17 settembre 2015
composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO – Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

* * *

PARERE

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 2214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Macerata Feltria con nota prot. 3497 del 24 luglio 2015 pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 249 del successivo 28 luglio 2015 ed assunta al protocollo (n. 2019) in pari data;

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO



Il Comune di Macerata Feltria, con nota a firma del Sindaco p.t. ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in ordine alla corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 3 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156 a mente del quale gli enti locali, interessati dalla soppressione dell'Ufficio del Giudice di pace, possono chiederne il mantenimento facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi (.....).

Premesso, in fatto, che con D.M. 10 novembre 2014, il Ministero della Giustizia ha disposto il mantenimento dell'Ufficio avente sede nel Comune istante ponendo a carico dello stesso gli oneri come individuati dal citato art. 3 e, richiamate le previsioni di cui agli artt. 267, 268 e 269 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, l'Ente chiede di conoscere il motivato avviso della Sezione in merito alla corretta individuazione del soggetto cui competano i diritti di certificato e di copia evidenziando, a tal riguardo, come il rilascio delle copie degli atti venga effettuato dagli uffici comunali utilizzando le macchine di proprietà comunale.

Lo stesso Ente prospetta, peraltro, una propria interpretazione propugnando un parallelismo tra soggetto che sostiene gli oneri di erogazione del servizio e soggetto avente diritto agli emolumenti di cui trattasi.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE


L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, sul punto, rileva il Collegio come l'istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile, essendo pervenuta alla Sezione - conformemente alle modalità procedurali previste dalla menzionata deliberazione n. 77/PAR/2013 - per il tramite del Cal e come la stessa soddisfi il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, invero, dal Comune - Ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114



Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti, Sez.Aut.del.13/07) - ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare - *ex lege* (cfr. art. 23 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011) - della rappresentanza istituzionale.

Conclusioni difformi devono, tuttavia, trarsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva atteso che la questione che ne occupa, pur afferendo - così come rilevato dall'Ente istante - alla tematica della gestione delle entrate comunali, non appare riferibile alla materia della contabilità pubblica nella accezione dinamica di cui alla deliberazione n.54/2010 delle Sezioni riunite, da ultimo ribadita dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 3/SEZAUT/2014.

Valorizzando il percorso interpretativo delle Sezioni Riunite, la Sezione delle Autonomie ha, invero, rilevato come *"in tanto una richiesta è ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti"* e come, a detti fini, appaia *"riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario sul bilancio"*.

Ebbene, sotto tale profilo, deve rilevarsi come la problematica all'esame della Sezione, pur afferendo alla acquisizione delle entrate, e pur avendo indubbie ricadute di carattere finanziario, non soddisfi il cennato requisito di ammissibilità.

D'altro canto, avendo specifico riguardo alla questione prospettata, rileva il Collegio come il parere, laddove reso, si risolverebbe non già in una mera interpretazione delle norme involute ma varrebbe, piuttosto, a colmare un vuoto normativo - evidenziato dallo stesso Comune richiedente - rispetto al quale appare più opportuno un intervento del Legislatore o, se del caso, del Ministero della Giustizia che, come noto, ha svolto un ruolo assolutamente centrale nell'ambito dell'articolato percorso che ha caratterizzato il processo di riorganizzazione degli Uffici del Giudice di pace e che, seppur a diversi fini, si è già pronunciato sulla latitudine applicativa del principio di autosufficienza delle risorse che informa il più volte citato art. 3, d.lgs. 156/2012 (cfr. circolare 17 dicembre 2014).

P.Q.M.

la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Marche dichiara la inammissibilità della richiesta di parere indicata in epigrafe.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Macerata Feltria ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 17 settembre 2015.

Il relatore

Valeria Franchi



Il Presidente f.f.

Andrea Liberati



Depositato in segreteria in data 18 SET. 2015

DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

Dr. Carlo SERRA



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.49831325 del 18/09/2015